



**D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE**

**INTERVENTO N.17
“CENTRO DISTRIBUZIONE SOCIAL FOOD MOVICENTRO”**

CUP B23D17000880009

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

Il responsabile del procedimento

Dr. Pier-Angelo Mariani

Cuneo, 6 settembre 2019

Sommario

1. Norme generali	4
1.1 Definizioni	4
1.2 Oggetto dell'appalto.....	4
1.3 Descrizione dell'appalto.....	4
1.4 Durata dell'appalto	4
1.5 Luoghi di esecuzione dell'appalto	4
1.6 Tempi di esecuzione dei lavori.....	4
1.7 Progettazione.....	5
1.8 Autorizzazioni amministrative.....	5
1.9 Adempimenti in materia di sicurezza	6
1.10 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	7
1.11 Stato e proprietà degli impianti.....	7
1.12 Materiali ed attrezzature	7
1.13 Automezzi	8
2. Obblighi a carico del concessionario.....	9
2.1 Garanzia definitiva.....	9
2.2 Domicilio e responsabilità	9
2.3 Norme di relazione	9
2.4 Osservanza delle leggi e dei regolamenti.....	9
2.5 Competenze e oneri a carico dell'appaltatore.....	9
3. Rapporti fra impresa appaltatrice e amministrazione comunale	11
3.1 Vigilanza e controlli.....	11
3.2 Garanzie e responsabilità.....	11
3.3 Penalità.....	12
3.4 Esecuzione d'ufficio.....	13
4. Personale	15
4.1 Personale impiegato nell'appalto	15
4.2 Assenze e sostituzione del personale	15
4.3 Infortuni, danni e responsabilità	15
4.4 Dotazioni.....	15
4.5 Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali.....	15
4.6 Norme di gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro	16
5. Norme relative al contratto.....	17
5.1 Forma del contratto e spese contrattuali.....	17
5.2 Valore della concessione e ammontare dei lavori	17
5.1 Canone di concessione	18
5.2 Affidamento dell'appalto a terzi, società di progetto e subappalto	18

5.3	Risoluzione del contratto - Sostituzione del comune.....	19
5.4	Fallimento, successione e cessione dell'impresa.....	19
5.5	Recesso.....	20
5.6	Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto	21
5.7	Controversie.....	21
5.8	Novazione soggettiva	21
5.9	Inefficacia del contratto.....	21
5.10	Varianti	21
6.	Norme finali.....	22
6.1	Riferimenti normativi.....	22
6.2	Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.....	22
6.3	Obbligo di riservatezza	22
6.4	Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa.....	22
6.5	Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"	23
6.6	Codice di comportamento.....	23

1. Norme generali

1.1 Definizioni

Nel prosieguo del documento vengono utilizzati i suddetti termini:

- 1) Concedente: è il Comune di Cuneo ("l'Ente") e l'Amministrazione Aggiudicatrice / Stazione Appaltante;
- 2) Concessionario: operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
- 3) "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" più brevemente "Bando Periferie"

1.2 Oggetto dell'appalto

Tra gli interventi inseriti nel "Bando Periferie" è prevista la realizzazione dell'Intervento n.17 – "Centro distribuzione social food Movicentro – completamento della parte di locali commerciali nella stazione di interscambio passeggeri gomma-rotaiia con destinazione vendita alimentare per fasce deboli".

L'iniziativa, da realizzarsi in partenariato pubblico privato (finanza di progetto - PPP) si articola su due punti cardine:

- 1) Il recupero funzionale di locali al momento inutilizzati all'interno della struttura del Movicentro cittadino;
- 2) l'attivazione di uno spazio per la promo-commercializzazione delle produzioni agroalimentari locali d'eccellenza, realizzate da operatori del terzo settore.

1.3 Descrizione dell'appalto

La proposta di intervento è descritta a titolo esemplificativo nello studio di fattibilità, redatto in sede di approfondimenti preliminari alla pubblicazione della presente Gara ed approvato con delibera della giunta comunale n.36 del 21/02/2019.

1.4 Durata dell'appalto

L'appalto in oggetto avrà durata massima di anni 21 (ventuno) a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Tale durata massima del contratto garantisce l'equilibrio economico finanziario del partenariato, come si evince dal Calcolo Sommario della Spesa e del Valore Stimato della Concessione del presente progetto.

1.5 Luoghi di esecuzione dell'appalto

La realizzazione del centro distribuzione social food interesserà l'utilizzo di alcuni locali ubicati all'interno del Movicentro di Cuneo, area di interscambio tra trasporto su gomma e rotaia di recente costruzione, ubicato accanto alla stazione ferroviaria dell'altipiano.

1.6 Tempi di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare le opere previste da realizzare dal presente progetto è fissato in mesi 7 (sette) naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Il Concessionario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Comune di Cuneo oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Il Concessionario, nell'ambito della presente concessione, dovrà eseguire il progetto esecutivo dell'intervento secondo i termini di Leggi vigenti in materia di LL.PP. Le relative opere già previste e stimate dal presente progetto) sono completamente a carico del Concessionario nell'ambito della presente concessione; la tempistica di esecuzione verrà concordata con il Comune di Cuneo durante le fasi di progettazione edile.

La concessione dell'esercizio in gestione è considerata per un periodo di 21 anni dalla data di conclusione dei lavori.

1.7 Progettazione

Il Concessionario ha l'onere della progettazione di tutte le opere che dovranno realizzarsi fino alla scadenza del contratto previste dal presente progetto e quelle di manutenzione straordinaria che si renderanno necessarie per il corretto svolgimento del servizio fino alla scadenza del contratto.

La progettazione dovrà essere eseguita ed articolata secondo quanto stabilito dalle Leggi vigenti in materia di Lavori Pubblici (c.d. LL.PP.) a firma di tecnico abilitato.

In particolar modo gli ELABORATI GRAFICI dovranno essere redatti con software CAD compatibile AUTOCAD® 2010 o successivo secondo il "Protocollo di Produzione degli Elaborati Grafici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cuneo (ex Settore Gestione del Territorio)" scaricabile dal portale web istituzionale dell'Ente al link:

<http://www.comune.cuneo.gov.it/gestione-del-territorio/elaborati-del-settore.html>

In particolar modo il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO del PROGETTO DEFINITIVO dovrà essere redatto utilizzando i "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezziario Regione Piemonte 2016" e per la sola manodopera il "Prezziario delle opere edili e impiantistiche" della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo edizione N.14 - LUGLIO 2016 (Gruppo AA - mano d'opera); esclusivamente per i prezzi, eventualmente necessari, non presenti nel prezziario regionale indicato in precedenza, potranno essere utilizzati quelli del prezziario CCIAA sopra indicato o redatti per la necessità del caso con specifiche analisi prezzi (da allegare al computo stesso) desunte dai prezzi del prezziario regionale 2016 e/o dal prezziario CCIAA ed. 14 – Luglio 2016 e solo in ultima istanza da analisi di mercato suffragata da preventivi di fornitura del materiale, lo stesso vale per eventuali voci di elenco prezzi cumulative composte da più articoli del prezziario di riferimento che il progettista intende utilizzare per la necessità del caso e ritiene più consone per la stima delle opere.

Il computo metrico estimativo dovrà essere analitico di livello superiore alla stima sommaria, ma approfondito e puntuale, articolato/suddiviso in "titoli" e riportare chiare indicazioni in modo tale da identificare esattamente ogni singolo intervento con eventuali annotazioni di corrispondenza sugli elaborati grafici del progetto definitivo, il tutto in modo tale che la totalità dei computi metrici estimativi dei vari offerenti siano di facile interpretazione da parte della commissione giudicatrice e di facile comparazione.

Per quanto riguarda tutti gli altri elaborati progettuali dovranno essere elaborati con programmi informatici uso comune (ambiente operativo Microsoft® Windows®).

Tutti gli elaborati progettuali di qualsiasi livello e fase redatti dal Concessionario dovranno essere forniti al Comune di Cuneo in formato cartaceo a colori firmati da tecnico abilitato nel numero di copie necessario (minimo nr. 02) e in copia digitale su supporto magneto-ottico, con i files firmati digitalmente dal medesimo tecnico.

Il tempo utile per la redazione della progettazione esecutiva è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

1.8 Autorizzazioni amministrative

Con la stipula della convenzione di concessione il Concessionario assumerà l'impegno di attivarsi, a seconda dei casi, sia in proprio che in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Cuneo, per richiedere alle competenti amministrazioni e/o enti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, le

licenze, le dispense e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori e la gestione dell'esercizio.

Per l'ottenimento dei provvedimenti sopra citati, il Concessionario dovrà agire con la massima diligenza possibile e potrà essere esonerato dalla responsabilità per i ritardi solo ove sia in grado di dimostrare di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici o privati competenti e, in caso di ritardo di questi, di averli sollecitati nei modi stabiliti nei modi adeguati.

Oltre ai sopracitati vincoli il Concessionario dovrà dotarsi di tutti i pareri tecnici necessari per l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione comunale.

Nel progetto specifico risultano applicabili almeno le seguenti norme, che si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Disciplina del commercio
 - Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016
 - D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012
 - Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010
 - L.r. n. 28 del 12 novembre 1999 Legge regionale sul commercio
 - D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999
 - Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998
- Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande
 - D.G.R. n. 16-5652 del 25 settembre 2017
 - Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016
 - Documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24 marzo 2016
 - Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015
 - Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010
 - D.G.R. n. 43-13437 del 1° marzo 2010
 - D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010
 - L. r. n. 38 del 29 dicembre 2006

1.9 Adempimenti in materia di sicurezza

Il Concessionario è tenuto all'osservanza scrupolosa delle norme previste dal Decreto Legislativo del 09.04.2008, n.81 e s.m.i.

È compito dell'Appaltatore adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei propri lavoratori, predisporre tali misure nel rispetto della normativa vigente sulla igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), informare e formare il proprio personale sui rischi esistenti per l'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Comune predisporrà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) contenente indicazioni relativamente alle norme interne vigenti nelle sedi della Stazione Appaltante ove viene eseguito il servizio e indicazioni sui rischi generali e specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale del Concessionario dovrà operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività normalmente esercitata in tali immobili.

Il Concessionario deve, inoltre, impegnarsi nella collaborazione e nella cooperazione con il Comune di Cuneo al fine di eliminare ovvero ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza delle persone presenti nei luoghi ove si svolge il servizio, anche attraverso la scrupolosa osservazione delle indicazioni contenute nel D.U.V.R.I.

Il Concessionario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto del servizio e si impegna a:

- a) istruire e responsabilizzare il personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;

- b) far adottare i mezzi organizzativi, di protezione collettiva (D.P.C.) ed individuale (D.P.I.) necessari ed esigerne il corretto rispetto ed utilizzo;
- c) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- d) predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- e) mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

Il Committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario, nella progettazione esecutiva dei lavori, dovrà valutare preliminarmente se le attività da eseguire rientrano nel Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Cantieri Temporanei o Mobili) e adottare agli adempimenti necessari previsti dal medesimo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

È onere a carico del Concessionario la nomina e l'onorario professionale del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (C.S.P.) e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (C.S.E.) ove necessario.

1.10 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto che è onere del Concessionario compreso nella gestione del servizio e per il quale non è riconosciuto nessun indennizzo di sorta il rilievo di dettaglio dell'immobile oggetto dell'intervento, eseguito con idonei strumenti e con livello di precisione adeguata, e la relativa restituzione grafica, tali elaborati grafici dovranno essere eseguiti con le stesse metodologie indicate per la redazione degli elaborati di progetto e consegnati al Comune di Cuneo in formato digitale su supporto magneto-ottico;

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto del fatto che il servizio e i lavori previsti, avranno luogo, fin dal suo inizio e per tutta la durata del contratto, all'interno dell'immobile.

1.11 Stato e proprietà degli impianti

Il Concessionario prende in carico l'immobile esistente nello stato di fatto così come descritti e rilevati negli elaborati del progetto di fattibilità approvato dall'amministrazione.

Le opere che verranno realizzate in toto e/o in parte "ex novo" o modificate per manutenzione straordinaria, comprese eventuali opere edili connesse, nell'ambito del partenariato sono e saranno di proprietà del Comune di Cuneo in ogni loro parte.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario si assume l'obbligo di gestire e mantenere gli impianti funzionanti e le opere connesse in buono stato di conservazione.

Alla scadenza della concessione gli impianti dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità del Comune di Cuneo senza alcun onere per lo stesso.

1.12 Materiali ed attrezzature

Nell'esecuzione del servizio e dei lavori i materiali di consumo utilizzati devono rispettare tutte le vigenti prescrizioni di legge, normative e regolamenti in materia.

Gli utensili, le attrezzature e i macchinari utilizzati per l'esecuzione del servizio e dei lavori, devono corrispondere a tutte le vigenti prescrizioni di legge, normative e regolamenti in materia.

In merito alla descrizione e alle modalità di esecuzione del servizio e dei lavori, vanno rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli allegati progettuali, nonché nelle vigenti prescrizioni di legge, normative e regolamenti in materia.

Il Comune di Cuneo non fornirà al Concessionario né materiali né attrezzature di alcun tipo.

1.13 Automezzi

Il Comune di Cuneo non fornirà al Concessionario automezzi e/o mezzi d'opera di alcun tipo.

2. Obblighi a carico del concessionario

2.1 Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'Impresa Affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 - comma 1 – e articolo 183 – comma 13 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (in seguito "Codice").

Alla garanzia definitiva si applicano le clausole speciali e le riduzioni previste dall'articolo 93 - del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n.123.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

2.2 Domicilio e responsabilità

L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

2.3 Norme di relazione

L'Aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'Aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell'appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

2.4 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

2.5 Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

Sono competenze con oneri esclusivi dell'Appaltatore (Concessionario) compresi nel partenariato e per i quali non è riconosciuto nessun indennizzo di sorta:

- relativamente alle opere previste dal presente progetto e di quelle che il Concessionario intende realizzate come offerta migliorativa che saranno accettate, la redazione del progetto definitivo (da presentare in fase di gara) e del successivo progetto esecutivo, nonché dei vari progetti esecutivi relativi alle opere di ampliamento di non immediata esecuzione ma solo di previsione del P.R.C.;

- tali progetti (definitivo ed esecutivi) dovranno essere formulati secondo le disposizioni di Leggi e Norme vigenti in materia di Lavori Pubblici (c.d. LL.PP.) a firma di tecnici abilitati;
- il rilievo anche di dettaglio di aree e/o immobili oggetto dei lavori del presente progetto (e di quelle che il Concessionario intende realizzate come offerta migliorativa che saranno accettate) necessario per la redazione della progettazione esecutiva, eseguito con idonei strumenti e con livello di precisione adeguata, e la relativa restituzione grafica, tali elaborati grafici dovranno essere eseguiti con le stesse metodologie indicate per la redazione degli elaborati di progetto e consegnati al Comune di Cuneo in formato digitale su supporto magneto-ottico;
 - la richiesta alle competenti amministrazioni delle autorizzazioni, delle concessioni, dei nulla osta, delle licenze, delle dispense e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori e la gestione degli impianti;
 - dotarsi di tutti i pareri tecnici necessari per l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - la piena e completa esecuzione delle opere previste dal presente progetto oltre a quelle che il Concessionario intende realizzate come offerta migliorativa che saranno accettate dal Comune di Cuneo e tutte quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessarie per mantenere adeguatamente in servizio gli impianti fino alla scadenza del contratto;
 - le assistenze murarie di ogni tipo e natura comprese anche le opere di natura stradale (se necessarie), con ripristino "a nuovo" delle superfici di immobili o aree esterne oggetto di lavori;
 - la nomina e l'onorario professionale del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (C.S.P.) e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (C.S.E.) ove necessario;
 - il collaudo e certificazione degli impianti realizzati e la verifica di quelli esistenti presi in carico;
 - la redazione dei disegni "as built" degli impianti attuali e l'aggiornamento degli stessi fino alla scadenza del contratto, tali elaborati grafici dovranno essere eseguiti con le stesse metodologie indicate per la redazione degli elaborati di progetto e consegnati al Comune di Cuneo in duplice copia cartacea firmati da tecnico abilitato e in formato digitale su supporto magneto-ottico;
 - la voltura a proprio carico dei contratti di fornitura di energia elettrica compresa ogni incombenza relativa necessaria;
 - la fornitura di adeguati materiali di qualsiasi genere necessari per l'esecuzione del servizio e dei lavori;
 - la fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione Collettiva (P.P.C.) e Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) di qualsiasi genere necessari per l'esecuzione del servizio e dei lavori;
 - la fornitura di adeguata attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio;
 - la raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività del servizio e dai lavori previsti;
 - le spese condominiali ed ogni altro onere connesso alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni.
-

3. Rapporti fra impresa appaltatrice e amministrazione comunale

3.1 Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, del Coordinatore in Materia di Salute e di Sicurezza durante l'Esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 s.m.i., nonché del Collaudatore ovvero della Commissione di Collaudo, del Verificatore della Conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune di Cuneo la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

3.2 Garanzie e responsabilità

L'Impresa Aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

All'atto della stipula del contratto di concessione l'Aggiudicatario dovrà prestare le seguenti garanzie.

- 1) **Cauzione definitiva (articolo 103 del Codice):** detta cauzione deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice e dovrà essere emessa con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni indicate all'articolo 93 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
- 2) **Polizza assicurativa per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi:** il Concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Cuneo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita in euro 3'000'000,00 (euro tre milioni/00).
La polizza di cui al comma precedente deve inoltre assicurare il Comune di Cuneo contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante le attività di esecuzione dei lavori. La somma assicurata per danni a terzi è stabilita in euro 3'000'000,00 (euro tre milioni/00) per ciascun sinistro, con un limite di euro 1'500'000,00 (euro un milione cinquecentomila/00) per ciascuna persona danneggiata.
La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula della concessione e cessa alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di collaudo. Il Concessionario trasmette al Responsabile del Procedimento copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
Il Concessionario è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o

parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Comune di Cuneo non appena questi lo richieda, anche in dipendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore a euro 2'000'000,00 (euro due milioni/00).

Per i lavori appaltati a terzi, il Concessionario è obbligato a far rispettare tutte le norme sulle garanzie e coperture assicurative prescritte dal Codice.

- 3) **Cauzione (articolo 183 - comma 13, ultimo periodo - del Codice)**: la cauzione, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, è dovuta a partire dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
- 4) **Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di gestione (c.d. "Allrisks")**: Tale polizza dovrà essere prestata dal Concessionario per la copertura dei rischi di gestione (c.d. "Allrisks") relativa alla struttura ed agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, con massimale non inferiore all'importo delle strutture e degli impianti che rientrano nell'intervento pari a Euro 600'000,00 (Euro seicentomila/00). In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.
- La polizza dovrà coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.
- L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.
- L'Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.
- L'Impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

3.3 Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 (cinque) giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'Impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare - con atto motivato - una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra euro 200,00 (duecento/00) ed euro 1'000,00 (mille/00) a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di 60 (sessanta) giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'impresa è applicata una penalità fissa di euro 500,00 (cinquecento/00) oppure euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per interruzione non motivata superiore ai (10) dieci giorni consecutivi, anche parziale, dell'appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n.03 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n.02 (due) anni di gestione dell'appalto, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità delle prestazioni da parte degli utenti, il Comune di Cuneo sente informalmente le ragioni del Responsabile preposto dall'Impresa e qualora non le ritenga sufficienti a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell'inadempimento, con le modalità sopra indicate.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento dovranno essere corrisposti unitamente al canone di concessione nella scadenza più prossima all'applicazione della penale, ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di inadempienza per mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo Capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di gara;
- Fino a euro 5'000,00 (cinquecento/00) per mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo Capitolato;
- Fino a euro 5'000,00 (cinquecento/00) ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate.

Relativamente alle opere da svolgere nell'ambito della concessione la penale relativa:

- al rispetto del termine stabilito per la redazione del progetto esecutivo sarà normata dalla convenzione tra il Comune di Cuneo e l'Impresa aggiudicataria, comunque non potrà essere inferiore allo 0,5 per mille (euro zero/50 ogni mille) dell'importo stimato dei lavori a base d'asta del medesimo progetto al netto di eventuali ribassi/sconti;
- al rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto del relativo progetto esecutivo, comunque non potrà essere inferiore allo 0,5 per mille (euro zero/50 ogni mille) dell'importo stimato dei lavori a base d'asta del medesimo progetto al netto di eventuali ribassi/sconti;

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 24 (ventiquattro) ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento il Concessionario non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le stesse non fossero accoglibili, il Comune di Cuneo applicherà le penali previste.

3.4 Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune di Cuneo ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.



L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

4. Personale

4.1 Personale impiegato nell'appalto

L'Affidatario dell'appalto dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio e delle opere con personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi.

Il personale impiegato che opererà all'interno degli immobili riqualificati dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale richiesta dal servizio in oggetto.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'Impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'Impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

4.2 Assenze e sostituzione del personale

L'Aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'Impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

4.3 Infortuni, danni e responsabilità

L'Impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

4.4 Dotazioni

L'Aggiudicatario a propria cura e spese deve impegnarsi a che il personale adibito all'espletamento del servizio:

- sia sottoposto a formazione adeguata e venga tenuto costantemente aggiornato, in particolare per quanto concerne le normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro;
- sia informato ed addestrato circa le disposizioni capitolari e gli obblighi contrattuali che direttamente lo riguardano;
- in situazioni particolari, e se ritenuto necessario per particolari fattori di rischio, indossi adeguati dispositivi di protezione individuali (D.P.I.);
- non prenda ordini da persone estranee all'espletamento del servizio;

4.5 Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o

che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione Comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'Impresa Aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

4.6 Norme di gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

L'Impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 - comma 1, lettera a) - del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

5. Norme relative al contratto

5.1 Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'Aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti e appalti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione, dal giorno della consegna a quello della scadenza prevista dal contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 - comma 1 - del Codice.

5.2 Valore della concessione e ammontare dei lavori

Ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il **VALORE DELLA CONCESSIONE** del partenariato (fatturato totale generato per tutta la durata del contratto di anni 2 1, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione) è stimato in **euro 668.368,00 al netto dell'IVA**.

L'**AMMONTARE DEI LAVORI** previsti dal presente progetto nell'ambito del partenariato è stimato in **euro 312.000,00 al netto dell'IVA** oltre alle Spese tecniche interne calcolate in **euro 35.000**.

La durata della concessione tiene conto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione.

5.3 Stato di avanzamento della spesa, modalità di rendicontazione e controlli

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) dovrà obbligatoriamente essere presentata per la rendicontazione al Comune di Cuneo entro **un mese** dalla conclusione dell'intervento, ai fini della verifica finale e dell'erogazione del saldo del contributo pubblico (rendicontazione finale).

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà contenere:

- Il riferimento ai titoli abilitativi ottenuti per le opere oggetto di finanziamento;
- Il riferimento alla dichiarazione di fine lavori trasmessa al comune;

La documentazione contabile di spesa dovrà rispettare i seguenti requisiti:

1. i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto di contributo e corrispondere alle voci di costo ammesse a contributo;
2. tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestati al beneficiario del contributo;
3. le spese devono essere quietanzate e sostenute esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale (in nessun caso è ammesso il pagamento in contanti);
4. i documenti devono essere annullati – pena l'inammissibilità della spesa correlata - con apposito timbro recante la dicitura "Progetto cofinanziato ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2016 Progetto Cuneo".

I beneficiari dovranno trasmettere copia informatica di tutti i documenti contabili e amministrativi, comprese tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi.

Il beneficiario dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti:

1. la regolare realizzazione degli interventi

2. la destinazione conforme alle finalità previste dal progetto finanziato
3. di non aver beneficiato per le medesime spese ammesse a finanziamento di altri contributi a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali;
4. l'impegno a non proporre in futuro istanze di contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, in applicazione del divieto di cumulo di più benefici pubblici sul medesimo investimento.

In qualsiasi momento, dalla concessione dell'agevolazione e comunque sino alla scadenza del termine quinquennale decorrente dalla data di presentazione dell'ultima fattura quietanzata, il Comune può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti (previsti dalla normativa vigente, dal presente bando e dal provvedimento di concessione) e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte.

I soggetti beneficiari dovranno a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario. Il beneficiario è tenuto a consentire ai funzionari di esercitare le funzioni di controllo e verifica dell'intervento finanziato, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto di accesso (l.241/1990 e s.m.i.).

5.4 Canone di concessione

Quale canone di concessione il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Cuneo, per tutta la durata del contratto, un importo annuo minimo, oltre all'IVA in misura di legge, pari a 10.000 euro annui per i primi 10 esercizi di attività e di 15.000 euro per gli anni successivi fino al 21 esimo.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il valore del canone annuale, così come determinato in sede di gara, sarà aggiornato nei limiti della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertato dall'Istat per le famiglie di operai e degli impiegati, verificatasì con riferimento al mese nel quale viene sottoscritto il contratto di concessione dell'anno precedente.

Con tale canone il concessionario concorre al pagamento delle spese che il Comune sostiene annualmente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la gestione, per gli interventi di valorizzazione e per il mantenimento dei livelli di sicurezza dell'area urbanistica all'interno della quale è localizzato l'intervento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 - comma 1 - della Legge 11 novembre 2011, n.180», dalla data di ricezione della stessa.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore (acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari).

5.5 Affidamento dell'appalto a terzi, società di progetto e subappalto

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI A TERZI

Il concessionario in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ha la facoltà di affidare l'appalto dei lavori in oggetto della concessione, in tutto o in parte a terzi. Qualora, tutta via, intenda appaltare a terzi, interamente o parzialmente, i lavori oggetto dell'appalto, il concorrente stesso dovrà indicare in sede di offerta la percentuale del valore dei lavori che intende affidare, ai sensi dell'art. 174, comma2, del D. Lgs.50/2016.

SUBAPPALTO

I concorrenti devono indicare all'atto della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Per l'attività di progettazione si applicano i limiti al

subappalto previsti dalla vigente normativa. Non è viceversa ammesso il subappalto della gestione dei servizi.

SOCIETÀ DI PROGETTO

L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 184 del Codice ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni (S.p.a.) o a responsabilità limitata (S.r.l.), anche consortile; in qualsiasi caso il capitale sociale richiesto è il minimo stabilito per legge (euro 50'000,00 per le S.p.a. ed euro 10'000,00 per le S.r.l. ordinarie). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

5.6 Risoluzione del contratto - Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune di Cuneo ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano - in tutto o in parte - il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa Aggiudicataria o di un'Impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 120 (centoventi) giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in 7 (sette) anni.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di Cuneo con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Cuneo il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'Appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune di Cuneo al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune di Cuneo è tenuto a corrispondere all'Appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n.2578 s.m.i.

5.7 Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa Stazione Appaltante interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 - comma 5 - del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 - comma 5 - del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 - comma 2, lettere b), c) ed e) - del Codice.

5.8 Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia, avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n.241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'Aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico - economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della Stazione Appaltante all'Affidatario dell'appalto - per le ipotesi previste al comma 1 - e dalla parte che vi abbia interesse - per l'ipotesi prevista al comma 2 - con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'Appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

5.9 Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune di Cuneo si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

5.10 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

5.11 Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

5.12 Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

5.13 Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

6. Norme finali

6.1 Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

6.2 Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

6.3 Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'Impresa Aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

6.4 Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Amministrazione Comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

6.5 Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 - comma 16-ter - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'Appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n.24 del 21 ottobre 2015.

L'Appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

6.6 Codice di comportamento

L'Appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei già menzionati obblighi, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 del citato Codice.
